

ALCUNE DIFFERENZE TERMINOLOGICHE TRA IL SOTTOCODICE GIURIDICO ITALIANO E SVIZZERO

Katarzyna Łuszczynska-Niemiec

Autorka jest absolwentką Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego oraz tłumaczką języka włoskiego. Specjalizacja – tłumaczenia techniczne i prawnicze.

Parole chiave: traduzione giuridica, sottocodice giuridico, terminologia giuridica, diritto penale, reati e pene, variante diatopica svizzera dell'italiano, equivalenza funzionale

1. Introduzione

Il primo e indispensabile passo nella traduzione consiste nella comprensione inequivoca del testo di partenza. I testi giuridici, conformemente alla nota classificazione di Francesco Sabatini, nonostante siano destinati pure ai cittadini non esperti, vengono collocati nella categoria dei testi *molto vincolanti* (Scarpa 2001: 22), vale a dire lo sforzo del destinatario necessario per interpretare in modo corretto il messaggio in essi contenuto viene considerato elevato. Il vincolo interpretativo in gran parte attiene all'uso della terminologia specifica e, nel caso della lingua giuridica, pure ai *realia*, ovvero a tutti i termini i cui denotati sono pertinenti agli elementi tipici e alle istituzioni specifiche di una data realtà culturale, che, come sostiene Popovič (2006: 7), costituiscono problemi fondamentali nella traduzione e possono creare situazioni d'intraducibilità. A questo proposito Scarpa (2001: 99) osserva che in nessun altro tipo di traduzione le realtà socioculturali sono altrettanto diverse quanto nei testi giuridici, in quanto il diritto è la manifestazione culturale per eccellenza di una nazione. Diversi sistemi giuridici, avendo tratto le sue origini dalle realtà differenti, si rendono difficilmente paragonabili, pur avendo alcuni tratti in comune (Pieńkos 2003: 289). Nonostante le difficoltà menzionate la traduzione giuridica si rivela indispensabile. Uno strumento efficace delle ricerche terminologiche consiste nel confronto delle fonti del diritto parallele. La conoscenza delle culture giuridiche coinvolte nell'atto di traduzione, vale a dire la perizia in materia trattata, funzionamento del diritto in entrambe le culture, organi giudiziari in entrambi i paesi nonché fonti del diritto, costituisce una delle competenze imprescindibili del traduttore giuridico (Wiesmann 2011: 6).

Traducendo i testi giuridici, si è tenuti ad adottare una terminologia specifica non solo tale da rendere comprensibile il testo d'arrivo al destinatario, ma pure tale da mantenere nel testo d'arrivo il livello di specializzazione del testo di partenza, mentre uno sforzo maggiore viene richiesto dal traduttore nel corso della traduzione in una lingua policentrica, ovvero parlata in due o più paesi. In tal caso vanno prese in considerazione le eventuali divergenze terminologiche dovute alle diverse realtà culturali. Spesso viene

trascurato il fatto che l'italiano è lingua ufficiale non solo in Italia ma pure in Svizzera, dove vive pressappoco un mezzo milione di persone per cui l'italiano è lingua madre, cui vanno aggiunti tutti coloro che parlano l'italiano come lingua seconda e i parlanti del cosiddetto italiano federale. Le zone tradizionalmente italofone sono il Ticino e le quattro valli del Canton Grigioni. Come insegna la sociolinguistica, la lingua dipende dal contesto sociale, il quale in Svizzera si rivela indubbiamente differente da quello presente in Italia. Le alterazioni dovute alle differenze sociali e istituzionali sono ben visibili prevalentemente al livello lessicale (a questo proposito si invita vivamente il lettore a consultare i testi di Moretti nonché di Pandolfi e Casoni di cui nei riferimenti bibliografici). L'analisi svolta in base alle fonti del diritto parallele italiane e ticinesi porta alla constatazione che l'osservazione appena sollevata concerne pure il sottocodice giuridico. Si ritiene opportuno evidenziare tali discrepanze nel corso della traduzione, conformemente alle prescrizioni proposte da Kierzkowska (2002: 81), secondo cui il traduttore è tenuto a prendere in considerazione gli aspetti culturali e istituzionali dei contesti coinvolti.

In questa sede si desidera presentare alcuni termini del diritto penale polacco, precisamente quelli relativi ai tipi di atti illeciti e di pene, nonché diversi termini del diritto processuale penale, attinenti ai soggetti coinvolti nel procedimento penale davanti al tribunale, con la proposta dei loro equivalenti da adottare nelle traduzioni in italiano standard e in quello ticinese, evidenziando eventuali divergenze tra i sottocodici giuridici in queste due aree italofone.

2. Termini relativi agli atti illeciti in Polonia, Italia e Svizzera a confronto

In primo luogo occorre presentare una rassegna dei tipi di atti illeciti circoscritti dal codice penale polacco a confronto con i loro equivalenti italiani e svizzeri esistenti. I codici penali polacco (art. 7 § 1-3 k.k.), italiano (art. 39 c.p.) e svizzero (art. 10 cpv. 1-3 CP) in base alle pene comminate, precisamente in base al minimo edittale, per diversi reati ne distinguono due categorie. Il diritto polacco discerne *zbrodnia* da *występek*. Nel primo caso si ha a che fare con i reati per cui la legge commina pene superiori, a partire da 3 anni di pena detentiva, e nel secondo quelle inferiori, tra cui pure pene pecuniarie. Sia nel diritto italiano che in quello svizzero esistono equivalenti funzionali, pur non coincidendo reciprocamente. L'equivalente italiano di *zbrodnia* si rivela **delitto**, mentre quello elvetico **crimine**. Invece *występek* trova il suo equivalente italiano nel termine **contravvenzione**, mentre l'equivalente svizzero è **delitto**. In quest'occasione conviene menzionare il comune uso del termine *contravvenzione* da parte dei traduttori polacchi, in quanto l'equivalente italiano del termine polacco *wykroczenie*, un atto illecito disciplinato da un diverso atto normativo (*Kodeks wykroczeń*). Alla luce delle ricerche svolte si può affermare erronea questa scelta nel caso dell'italiano standard, in primo luogo perché il termine *contravvenzione* è riservato per l'equivalente di *występek*, e come risulta dalla definizione del lessema *termine*, una delle caratteristiche di quest'ultimo consiste nella monoreferenzialità, vale a dire il *termine*

deve rinviare in modo univoco a un determinato denotato (Tomaszkiewicz 2004). Tale caratteristica è stata pure inclusa nelle raccomandazioni per la stesura degli atti normativi sia polacchi che quelli italiani. I denotati dei termini giuridici talvolta cambiano spostandosi da un ramo del diritto all'altro (Ondelli 2007: 72-73, Jopek-Bosiacka 2006: 32), tuttavia non è questo il caso. Inoltre va precisato che il diritto italiano non prevede una categoria degli atti illeciti analoga a *wykroczenie* e perciò andrebbe coniato un corrispondente diverso (ad esempio *infrazione*, *trasgressione* o altro), servendosi delle comuni tecniche traduttive (Pisarska, Tomasziewicz 1996: 140-153). Invece, va ribadito che nel contesto svizzero esiste l'equivalente di *wykroczenie*, la cui forma è addirittura *contravvenzione* (artt. 103-109 CP, art. 357 cpv. 1-4 CPP). Va ribadito comunque che, contrariamente alla situazione polacca, è un atto illecito disciplinato dal medesimo codice penale.

Come si è detto, i termini sopraindicati ***zbrodnia*** – ***delitto*** – ***crimine*** e ***występek*** – ***contravvenzione*** – ***delitto*** costituiscono due terne di *equivalenti funzionali*, cioè di *equivalenti naturali più prossimi* (Nida 2002: 162), tuttavia non perfetti, in quanto va sottolineato che tra essi sono ravvisabili certe discrepanze. Ci si riferisce sia alla misura del minimo edittale della pena in queste tre aree, sia alla tipologia delle pene previste per i due tipi di reati. Un altro fattore rilevante consiste nel concetto della doloosità degli atti illeciti polacchi, italiani e svizzeri a confronto. Conformemente al codice penale polacco (art. 8 k.k.) il reato denominato *zbrodnia* è sempre doloso, mentre *występek* può essere doloso o colposo a seconda della disposizione della legge. Invece sia nella giurisdizione italiana che in quella svizzera i due atti illeciti possono essere sia dolosi, sia colposi (art. 43 c.p. e art. 12 cpv. 1-3 CP). Queste sfumature del senso di ciascuno dei concetti riportati che non vengono trasmessi nell'atto di traduzione costituiscono il cosiddetto *residuo*, ovvero *elemento della traduzione che (...) il traduttore decide di non tradurre perché (...) risulta difficile o apparentemente impossibile da tradurre* (Osimo 2004: 222). Tuttavia, come sostiene Pieńkos (1999: 180), l'uso degli equivalenti funzionali nella traduzione giuridica è fortemente auspicabile e non crea situazioni d'ambiguità, in quanto è il contesto a dissipare qualsiasi dubbio.

3. Rassegna delle pene disciplinate dalle leggi polacca, italiana e svizzera a confronto

Come accennato, il concetto di atti illeciti è connesso strettamente con la comminazione delle pene. Di seguito verranno riportate le pene del sistema giuridico polacco, italiano e svizzero a confronto per consentire successivamente di individuare gli eventuali equivalenti esistenti in italiano standard e in quello ticinese.

Il catalogo delle pene previsto dal codice penale polacco (art. 32 k.k.) prevede i loro 5 tipi, quali: *grzywna*, *ograniczenie wolności*, *pozbawienie wolności*, *25 lat pozbawienia wolności* e *dożywotnie pozbawienie wolności*. La sistemazione delle pene in ordine crescente per quanto concerne l'afflizione della pena non è casuale – il tribunale è tenuto a prendere in considerazione in primo luogo quelle inferiori se adempienti allo scopo della

sanzione. *Grzywna* è una pena pecuniaria (art. 33 k.k.) e viene espressa in aliquote giornaliere (da 10 fino a 540), il cui valore è determinato ogniqualevolta dal giudice (un'aliquota giornaliera può ammontare al minimo a 10 e al massimo a 2000 zloty in funzione della situazione economica del reo). In alcuni casi la pena pecuniaria può accompagnare la pena detentiva, tuttavia nella maggior parte dei casi viene disciplinata dalla legge in quanto una pena alternativa a un altro tipo di sanzione per i reati di minore gravità. *Ograniczenie wolności* è un particolare tipo di pena che dovrebbe, a seconda dell'ultimo emendamento del codice penale polacco del 20/02/2015, rappresentare una via di mezzo tra la pena pecuniaria e quella detentiva per quanto concerne l'afflizione della pena. Si esprime nella restrizione parziale della libertà personale del reo consistente nell'obbligo di prestare il lavoro di pubblica utilità e/o nell'obbligo di risiedere nel luogo del domicilio legale con l'applicazione del sistema della sorveglianza elettronica, e/o nel trattenimento da parte dello Stato di una percentuale della retribuzione del condannato. Il giudice può decidere se infliggere una oppure ciascuna delle suddette forme dell'espiazione della pena. Inoltre il condannato è obbligato a non cambiare la dimora senza previa autorizzazione da parte del tribunale ed a presentare le delucidazioni per quanto concerne l'espiazione della pena. La pena può durare da un mese fino a 2 anni, è dunque evidente che viene inflitta nel caso delle contravvenzioni (art. 34-35 k.k.). Le tre pene successive sono pene detentive consistenti nella privazione completa della libertà personale del condannato e vengono espiate in appositi stabilimenti penitenziari. La prima, *pozbawienie wolności*, può avere la durata da un mese fino a 15 anni, ed è quindi applicabile sia nel caso dei delitti sia nel caso delle contravvenzioni (art. 37 k.k.). Ha il carattere rieducativo e le sue finalità sono orientate alla reintroduzione del condannato al seno della comunità dopo l'espiazione della pena da parte sua. Invece le pene, quali *25 lat pozbawienia wolności* e *dożywotnie pozbawienie wolności* vengono inflitte nei casi della commissione dei delitti più gravi e il loro scopo è addirittura quello di isolare il soggetto condannato dalla comunità al fine di tutelarla.

Come menzionato precedentemente, l'approccio più auspicabile alla ricerca dei traduttori si rivela la consultazione delle fonti parallele del diritto. La disamina del catalogo delle pene italiane (art. 17 c.p.) porta alla constatazione che la legge italiana prevede espressamente due differenti gruppi delle sanzioni in funzione del tipo di reato: delitto o contravvenzione. Le pene per i delitti sono: *morte* (non più applicabile, essendo stato abrogato l'apposito articolo), *ergastolo*, *reclusione* e *multa*. L'*ergastolo* consta nella pena detentiva a vita con l'obbligo del lavoro (art. 22 c.p.). La *reclusione* è la pena detentiva con la durata da quindici giorni a ventiquattro anni con l'obbligo del lavoro (art. 23 c.p.). La *multa* invece è la pena pecuniaria che ammonta al minimo a 50 e al massimo a 50000 euro (art. 24 c.p.). Nel caso invece delle contravvenzioni il giudice ha facoltà di scegliere tra la pena detentiva, detta l'*arresto*, e la pena pecuniaria, denominata l'*ammenda*. La pena di *arresto* ha una durata da cinque giorni fino a tre anni e comporta l'obbligo del lavoro. La pena di *ammenda* ammonta al minimo a 20 e al massimo a 10000 euro.

Avendo già esaminato tutte le pene italiane a confronto con quelle polacche è possibile proseguire con i tentativi di individuare le coppie degli eventuali equivalenti. Dalla disamina risulta chiaramente che l'equivalente funzionale di *grzywna* può essere la pena di *ammenda* (e non quella di *multa*), in quanto entrambe risultano pene pecuniarie ed entrambe vengono inflitte nel caso della commissione delle contravvenzioni. La differenza nell'ammontare minimo e massimo di ciascuna di esse rappresenta il fattore superfluo, in quanto ogniqualvolta la somma definitiva viene commisurata dal giudice tenendo in considerazione sia la gravità della contravvenzione, sia le condizioni economiche del condannato. Il termine polacco *ograniczenie wolności* non trova il suo equivalente nel sistema italiano e per questo motivo va attuata la strategia dello straniamento (Bukowski, Heydel 2009: 28), servendosi della traduzione letterale (Scarpa 2001: 113). A dispetto dell'evidente, l'uso del traduttore *restrizione della libertà personale* andrebbe sconsigliato siccome *sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto* (art. 18 c.p.). Per questo motivo, non volendo creare situazioni di ambiguità, si è tenuti a coniare un altro corrispondente, ad esempio *limitazione o riduzione della libertà personale*. Il successivo termine, ossia *pozbawienie wolności* (*x miesięcy/lat pozbawiania wolności*), risulta una fonte considerevole dei dubbi traduttivi, in quanto richiede dal traduttore una conoscenza approfondita della materia penale. Ebbene, se il reato in questione appartiene ai delitti, l'equivalente italiano è *pena di x anni di reclusione* (siccome il minimo edittale per il delitto sono tre anni di pena detentiva, non sarà quindi possibile ottenere il costrutto *x mesi di reclusione*), mentre viene annoverato tra le contravvenzioni il suo equivalente è *pena di x anni/mesi di arresto* (art. 17 c.p.). A proposito del termine italiano *arresto* va detto che questo, pur associandosi al termine polacco *areszt*, in questo determinato campo ha il significato completamente diverso. Il termine polacco si riferisce a una delle *misure cautelari*, il cui equivalente in italiano standard è *custodia cautelare in carcere*, e che consiste nella cattura dell'indiziato o dell'imputato e la sua condotta in uno degli istituti cautelari perché egli rimanga lì a disposizione delle autorità giudiziarie. In quest'occasione, va ricordato il concetto di *falsi amici* relativo ai termini in due lingue diverse che, pur presentando caratteristiche morfologiche simili, hanno il significato diverso (Pieńkos 2003: 187-191). Dalle definizioni soprariportate risulta chiaro che il concetto di *arresto*, in quanto una delle pene detentive, differisce sostanzialmente dal concetto di *custodia cautelare in carcere*, in quanto una delle misure cautelari. Alla luce di quanto detto, nel presente contesto il termine italiano *arresto* non ha niente a che vedere con il termine polacco *areszt*. Va pure sottolineato che la *pena di arresto* può avere la durata fino a 3 anni e non si differenzia qualitativamente dalla *pena di reclusione*, se non per la sua denominazione. Naturalmente rimane aperta la domanda su quanto profonda deve essere la competenza del traduttore nella materia giuridica per consentirgli la distinzione dei tipi di reati. L'equivalente italiano della pena successiva, cioè di *25 lat pozbawienia wolności* è uguale al precedente corrispondente per le pene detentive comminate nel caso dei delitti, si ottiene quindi *25 anni di reclusione*. In questo modo ovviamente si ha a che

fare con una certa perdita del significato primario, perché il traduttore proposto non è atto a trasmettere la dimensione sociale e il carico emotivo che accompagnano l'irrogazione di detta pena che, come già menzionato, costituisce una specie di cesura tra le pene per i delitti mediamente gravi e per quelli gravissimi, commessi con particolare violenza. E infine, l'ultimo termine, *dożywotnie pozbawienie wolności*, trova il suo equivalente nel termine italiano *l'ergastolo*.

Tutti gli equivalenti proposti per le pene detentive polacche, tratti direttamente dal catalogo delle pene italiano non possono essere ritenuti perfetti ma funzionali. Va ricordato per esempio che conformemente alla legge italiana i detenuti sono obbligati a prestare il lavoro, invece il diritto polacco non prevede tali disposizioni, il che costituisce il *residuo traduttivo* precedentemente menzionato.

Al fine di individuare gli equivalenti funzionali ticinesi occorre ripetere la medesima procedura che nel caso degli equivalenti italiani, ovvero la disamina del catalogo delle pene svizzere. Quest'ultimo si presenta abbastanza conciso e comporta tre tipi di pene, non articolandole in quelle comminate per i *crimini* e per i *delitti*. La pena minore nella Confederazione consiste nella *pena pecuniaria* che viene espressa in aliquote giornaliere (al massimo 360) il cui importo al massimo ammonta a 3000 franchi. La pena viene commisurata alla colpa dell'autore del reato nonché alla sua situazione economica e familiare (art. 34 CP). Interessante è la successiva pena che consiste principalmente nella pena alternativa alla pena pecuniaria (fino a 180 aliquote) e alla pena detentiva (inferiore a sei mesi). È la pena consistente nel *lavoro di pubblica utilità* che può durare al massimo 720 ore e va espiata entro due anni dall'emanazione della sentenza. L'irrogazione di questa pena richiede il consenso del condannato (artt. 37 e 38 CP). Invece la pena più severa si rivela la *pena detentiva* che può durare da 6 mesi fino a 20 anni. *La pena è a vita se la legge lo dichiara espressamente* (art. 40 CP).

Visto quanto sopra si può proporre la *pena pecuniaria* in quanto l'equivalente funzionale di *grzywna*. Si desiderano segnalare tuttavia alcune occorrenze del termine *ammenda* nelle sentenze penali emanate in Ticino che comunque si riferiscono alle ammende inflitte previamente dagli organi giudiziari italiani e non svizzeri. Inoltre nel medesimo corpus (il sito della Repubblica e Cantone Ticino, di cui nei riferimenti bibliografici, pubblica tutte le sentenze e decisioni emanate dalle corti ticinesi e offre la possibilità di usare il motore di ricerca, consentendo la consultazione dei provvedimenti in una chiave di ricerca determinata) si sono riscontrate 5417 occorrenze (i numeri delle occorrenze riportate nel presente articolo possono cambiare in quanto ogni giorno vengono aggiunti nuovi provvedimenti al data base) del termine *multa* il cui denotato differisce tuttavia dall'omonimo italiano e può riferirsi sia a una delle *sanzioni disciplinari* previste dal codice penale svizzero (art. 91 cpv. 2 CP), sia alla pena pecuniaria comminata in caso di *contravvenzioni* (art. 103 CP) nell'accezione svizzera del termine (*wykroczenie*). Non dovrebbe dunque essere preso in considerazione in quanto corrispondente del termine *grzywna* nel contesto della pena per *występek*.

Per il termine polacco *ograniczenie wolności* si propone l'equivalente uguale a quello italiano, cioè **limitazione della libertà personale**. Alla luce dell'ultimo emendamento del codice penale polacco del 20/02/2015 e delle voci nei mass media si potrebbe pure tentare di usare il termine svizzero *lavoro di pubblica utilità* nei contesti opportuni, tuttavia questa scelta sembra sconsigliabile, in quanto in tal caso una parte del messaggio non verrebbe trasmessa, siccome la sanzione polacca può esprimersi pure in altro tipo di limitazione della libertà e inoltre comporta altri obblighi del condannato, di cui nei paragrafi precedenti.

Le pene detentive polacche, *x lat/miesiący pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności* vanno tradotte addirittura in **pena detentiva di x anni/mesi** e **pena detentiva di 25 anni**. Come già accennato il codice penale svizzero contrariamente a quello italiano non differenzia la denominazione delle pene detentive in base alla tipologia dei reati commessi. Va segnalato comunque che il motore di ricerca delle sentenze ticinesi ha consentito di ricavare 254 occorrenze del costrutto *di reclusione* su 1977 occorrenze del costrutto *pena detentiva di*. L'analisi di parecchie occorrenze trovate porta alla constatazione che i due termini, *pena detentiva di x anni/mesi* e *pena di x anni/mesi di reclusione*, vengono usati alternativamente come sinonimi. I numeri citati suggeriscono tuttavia che nella maggior parte dei casi viene utilizzato il termine tratto dal codice penale. Inoltre il medesimo motore di ricerca ha dato 1066 occorrenze del costrutto *di arresto*. I contesti delle occorrenze tuttavia portano alla conclusione che il termine si riferisce a un diverso denotato, ovvero all'*arresto provvisorio* (di cui agli artt. 217-219 CPP), altri invece pure ai denotati non connessi con la terminologia giuridica, tipo *arresto respiratorio*. Va precisato che con il numero talmente elevato delle occorrenze non ci si riesce ad analizzare tutti i contesti senza un software apposito.

La situazione analoga attiene alla traduzione in italiano ticinese l'ultimo termine polacco *dożywotnie pozbawienie wolności*. Il codice penale suggerisce il termine **pena detentiva a vita**, lo comprova l'analisi delle sentenze emanate in Ticino (9 occorrenze), tuttavia si sono notate pure sei occorrenze del termine **ergastolo** in quanto sinonimo. In questa occasione si desidera accennare alla frequente sinonimia nel sottocodice giuridico ticinese che sta in opposizione ai principi terminologici sia in Polonia che in Italia. Quest'argomento verrà trattato più ampiamente nelle sezioni successive del presente articolo.

4. Termini relativi ai soggetti principali coinvolti nel procedimento penale

Presentata e analizzata la terminologia relativa ai tipi di reati e di pene in Polonia, Italia e Ticino, si desidera passare a una breve rassegna dei soggetti principali coinvolti in ogni procedimento penale in Polonia con la proposta dei loro equivalenti in due varianti dialettiche dell'italiano. Di seguito verranno analizzati i termini, quali: *prokurator, oskarżony, obrońca e pokrzywdzony*.

La figura che sempre appare nel contesto dei procedimenti penali polacchi è *prokurator*, il termine che designa il funzionario della Procura, la cui funzione è quella di vegliare sull'applicazione del diritto in ottemperanza alle leggi vigenti e di esercitare l'azione penale. *Prokurator* ha competenza pure in alcune cause amministrative e civili. Il termine utilizzato negli atti normativi e giudiziari italiani per designare sia l'ufficio della magistratura, sia il magistrato che svolge effettivamente la funzione di esercitare l'azione penale, si rivela **pubblico ministero** – sovente abbreviato in **P.M.** Invece nel Cantone Ticino il perseguimento dei reati spetta al *Ministero pubblico* – l'organo competente esclusivamente in materia penale e composto di un solo *procuratore generale* e di venti *procuratori pubblici*. Il procuratore pubblico ticinese oltre a tutte le attività volte a perseguire i reati e promuovere le accuse è competente pure per emettere il *decreto d'accusa*, un provvedimento particolare svizzero, con cui il reo viene condannato dal medesimo procuratore a una delle pene minori enumerate nell'art. 352 CPP senza l'intervento del giudice; si tratta comunque dei reati minori. Nei documenti giudiziari ticinesi viene utilizzato il termine *ministero pubblico* in riferimento all'organo cantonale, invece il termine **procuratore pubblico** è assegnato ai singoli funzionari del ministero.

Va comunque precisato che il *Codice di diritto processuale penale svizzero*, indicando le parti del procedimento (art. 104 CPP), usa il termine identico a quello italiano, ovvero *pubblico ministero* (sia nell'accezione dell'organo, sia in quella del singolo funzionario), che comunque non viene utilizzato in Ticino. Il *Codice di procedura penale* ticinese (non più in vigore dal momento in cui nell'anno 2011 il sopracitato *Codice di diritto processuale penale svizzero* del 5 ottobre 2007 ha sostituito e unificato a livello confederativo le disposizioni in materia della procedura penale, la cui regolazione precedentemente spettava singolarmente a ciascuno dei 26 cantoni svizzeri) usa i termini *ministero pubblico* e *procuratore pubblico*.

Il successivo termine polacco, *oskarżony*, indica un soggetto accusato di un reato nel procedimento penale (art. 71 §2 k.p.k.). Il suo equivalente italiano è **imputato** (art. 60 c.p.p.), mentre in Ticino, pur essendo utilizzato il termine uguale a quello italiano in vari atti normativi al livello della Confederazione (art. 111 cpv. 1 CPP) e in alcuni ticinesi, nelle sentenze emanate in Ticino (e nel *Codice di procedura penale* ticinese non più in vigore) viene adoperato piuttosto il termine **accusato** (4574), però non vanno trascurate pure parecchie occorrenze dell'uso del termine **imputato** (2651).

Il termine polacco *obrońca* designa la figura dell'avvocato che presta l'assistenza all'imputato nel corso del procedimento penale. Il termine italiano proposto in quanto equivalente è *difensore* che comunque differisce per alcune sfumature dal termine polacco. In Italia il difensore può rappresentare per esempio la parte civile nel procedimento penale o addirittura la parte nel procedimento civile, invece in questi contesti nella lingua polacca si userebbe piuttosto il termine *pełnomocnik* o *adwokat* o, se del caso, pure *radca prawny*. Nonostante i due termini non dimostrino un'equivalenza totale in tutti i contesti praticabili, si ritiene il termine **difensore** il più adeguato. Invece in Ticino nuovamente si ha

a che fare con la mancata monoreferenzialità della terminologia giuridica. Nelle sentenze emanate ticinesi sono ravvisabili due termini utilizzati a designare la figura dell'avvocato difensore: **patrocinatore** (1817 occorrenze cui vanno aggiunte 120 occorrenze di **patrocinatrice**) e **difensore** (3280).

Pokrzywdzony è un termine del diritto penale polacco che si riferisce al soggetto, il cui bene giuridico (integrità fisica, beni materiali, dignità o altri) è stato leso dal reato (art. 49 §1 k.p.k.). Il termine equivalente nel diritto penale italiano risulta **persona offesa** oppure addirittura **offeso**. Invece in italiano ticinese il soggetto i cui diritti sono stati lesi dal reato viene denominato **danneggiato**. Inoltre il diritto svizzero precisa che il danneggiato *direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica* (artt. 115-116 CPP) viene denominato **vittima**. Da ciò si desume che il termine polacco si rivela iperonimo nei confronti dei termini elvetic e al traduttore spetta la scelta dell'uno o dell'altro in base al contesto del testo di partenza.

A proposito del termine svizzero **danneggiato**, va sconsigliato il suo possibile (data la sua vicinanza semantica) uso nel medesimo contesto in italiano standard, in quanto in Italia nella materia giuridica questo termine si riferisce esclusivamente al soggetto danneggiato dal reato (per esempio il prossimo congiunto dell'offeso) che può proporre l'*azione civile* all'interno del procedimento penale. In alcuni casi il **danneggiato** e la **persona offesa** possono coincidere, però questa non è una regola.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva contenente i termini analizzati con la proposta dei loro traduttori in italiano standard e in quello ticinese:

	Termine polacco	Equivalente italiano	Equivalente ticinese
1.	zbrodnia	delitto	crimine
2.	występek	contravvenzione	delitto
3.	grzywna	ammenda	pena pecuniaria
4.	ograniczenie wolności	limitazione della libertà personale	limitazione della libertà personale
5.	x lat/miesiący pozbawienia wolności	x anni/mesi di arresto x anni di reclusione	pena detentiva di x anni/ mesi (x anni/mesi di reclusione)
6.	25 lat pozbawienia wolności	25 anni di reclusione	pena detentiva di 25 anni
7.	dożywotnie pozbawienie wolności	ergastolo	pena detentiva a vita (ergastolo)
8.	prokurator	pubblico ministero	procuratore pubblico
9.	oskarżony	imputato	accusato (imputato)

10.	obronca	difensore	difensore (patrocinatore)
11.	pokrzywdzony	persona offesa	danneggiato
			vittima

Tabella 1: Termini relativi ai reati, alle pene e ai soggetti coinvolti nel procedimento penale con i loro equivalenti in italiano standard e in quello ticinese a confronto. Nelle parentesi tonde accanto agli equivalenti ticinesi sono stati riportati i loro sinonimi.

In base alla rassegna sovrastante dei termini tradotti in italiano standard e in quello ticinese a confronto si può affermare che nella maggioranza dei casi i traduttori dei termini polacchi sono stati ottenuti servendosi degli equivalenti funzionali esistenti nei sistemi giuridici italiani e svizzeri. L'eccezione è fatta dal termine *ograniczenie wolności*, il cui equivalente è stato coniato servendosi della strategia straniente e della traduzione letterale.

Altresì vanno ribadite le discrepanze terminologiche evidenti tra gli equivalenti in italiano standard e in quello ticinese che confermano una notevole differenza tra la terminologia dei sottocodici giuridici in queste due varianti diatopiche della lingua italiana. Come già menzionato, è ravvisabile una certa libertà nell'uso della terminologia giuridica ticinese e la sua eterogeneità in Ticino e in generale in tutta la Confederazione Svizzera (ci si riferisce alle sentenze in italiano emanate dal Tribunale Federale svizzero con sede a Losanna). I motivi di questa situazione sono da cercare nella diversificazione della lingua italiana in Svizzera che viene usata sia dai madrelingua – abitanti del Ticino e delle quattro valli del Cantone dei Grigioni – per la comunicazione quotidiana, sia dai parlanti del cosiddetto italiano federale per cui l'italiano non è lingua madre e che comunque sono loro a redigere e spesso pure a tradurre le leggi che di regola nascono nella versione linguistica tedesca o francese. Altresì, visto che, come annota Ondelli (2013: 85), nella Svizzera italiana non vi sono corsi universitari di diritto, non vi sono neppure molte opere sulla dottrina giudiziaria redatte in italiano ticinese. Quest'ultimo fattore può essere quello maggiormente responsabile del mancato adempimento al postulato di monoreferenzialità della lingua giuridica in Ticino.

Per finire, ci si desidera fermare su un altro argomento connesso con i termini appena analizzati. A proposito dei soggetti partecipanti al procedimento va accennato che nel caso in cui questi siano le figure femminili, nel corso della traduzione in italiano ticinese devono essere scelte pure le forme femminili dei nomi di professione. La Confederazione Svizzera nel 2007 approvò la *Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche*, l'art. 7 cpv. 1 della quale ordina esplicitamente l'uso non sessista delle lingue. Sul sito ufficiale dell'Amministrazione federale, nella casella della Sezione linguistica italiana è possibile consultare la *Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo*, dove questo problema è stato presentato. Le regole grammaticali della formazione del femminile e dei nomi di professione in italiano ticinese si rivelano uguali a quelle vigenti in Italia (Serianni 2006/2010: 118-122). La differenza sta nel fatto che in Ticino

va usato al femminile ciascun nome di professione se il referente è femminile. La conseguenza di detta legge, in poche parole, consiste addirittura nell'uso da parte delle autorità ticinesi, e in generale di quelle svizzere, delle forme femminili che in italiano standard non sarebbero sicuramente utilizzate, nonostante i tentativi di introdurre un simile usus pure in Italia. Se non desta obiezioni il termine *accusata*, indubbiamente il termine *cancelliera* (riferito all'impiegata in una cancelleria del tribunale) in italiano standard è riservato esclusivamente alla denominazione del massimo organo esecutivo tedesco (ci si riferisce alla cancelliera della Repubblica Federale Tedesca) e simili. Invece le forme, quali la *patrocinatrice*, la *procuratrice*, l'*accusatrice* privata, la *perita* e simili sono raccomandabili nei testi scritti (e tradotti) in italiano ticinese.

5. Conclusioni

Con il presente articolo si vuole mettere in rilievo la necessità di un'analisi dettagliata delle fonti del diritto parallele nel caso si debba eseguire una traduzione dei documenti giuridici. Come accennato nell'introduzione, due sistemi giuridici mai risultano identici e coerenti, pur essendosi evoluti dal medesimo ordinamento giuridico (nel nostro caso dal diritto romano). Istituzioni, uffici e competenze degli organi differiscono e per questo motivo nella traduzione vanno considerati equivalenti funzionali.

Altresì va ribadita una notevole differenza nella realizzazione del sottocodice giuridico ticinese in relazione alla variante standard della lingua italiana. Questa caratteristica della varietà diatopica ticinese della lingua italiana è pertinente naturalmente a quanto detto prima, ossia alla mancata corrispondenza reciproca tra il sistema giuridico italiano e quello svizzero, nonostante questi usino la medesima lingua.

Traducendo i documenti giuridici in italiano standard e in quello ticinese si deve considerare l'esistenza dei cosiddetti falsi amici tra il polacco e italiano (es. *arresto*) nonché delle trappole terminologiche tra l'italiano standard e l'italiano ticinese (es. *delitto* in ciascuna delle varianti ha il significato diverso, lo stesso attiene a *danneggiato*) che sono frequenti. Allo scopo di evitare gli errori terminologici è sempre raccomandabile uno studio meticoloso delle fonti pertinenti al ramo del diritto cui si riferisce il testo di partenza da tradurre.

L'autrice dell'articolo spera che il presente contributo modesto possa rivelarsi utile nelle future ricerche dell'argomento trattato.

BIBLIOGRAFIA

- Bukowski P., Heydel M. (a cura di) (2009) *Współczesne teorie przekładu. Antologia*. Kraków: Wydawnictwo Znak.
- Jopek-Bosiacka A. (2006) *Przekład prawny i sądowy*. Warszawa: PWN.
- Kierzkowska D. (2002) *Tłumaczenie prawnicze*. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

- Nida E. (2002) "Principi di traduzione esemplificati dalla traduzione della Bibbia", in: Nergaard S. (a cura di) *Teorie contemporanee della traduzione*. Milano: Strumenti Bompiani, 149-180.
- Ondelli S. (2007) *Lingua del diritto. Proposta di classificazione di una varietà dell'italiano*. Roma: Arcane.
- Ondelli S. (2013) "Un genere testuale oltre i confini nazionali: la sentenza", in: Ondelli S. (a cura di) *Realizzazioni testuali ibride in contesto europeo. Lingue dell'UE e lingue nazionali a confronto*. Trieste: Edizioni Università di Trieste, 67-91.
- Osimo B. (2004) *Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario*. Milano: Editore Ulrico Hoepli.
- Pieńkos J. (1999) *Podstawy jurslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku*. Warszawa: Oficyna Prawnicza Muza.
- Pieńkos J. (2003) *Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki*. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
- Pisarska A., Tomaszekiewicz T. (1996) *Współczesne tendencje przekładoznawcze*. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
- Popović A. (2006) *La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva*. Milano: Editore Ulrico Hoepli.
- Scarpa F. (2001) *La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione linguistica*. Milano: Editore Ulrico Hoepli.
- Serianni L. (2006/2010) *Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria*. Torino: UTET Università.
- Tomaszekiewicz T. (2004) *Terminologia tłumaczenia*. Poznań: Wydawnictwo Naukowe.

Sitografia:

- "Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo" (2012) [accesso: 20.01.2016]. <https://www.bk.admin.ch/dokumentation/sprachen/04850/05005/index.html?lang=it>.
- "Censimento federale della popolazione 2000. Paesaggio linguistico in Svizzera" [accesso: 20.01.2016]. <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1739>.
- Moretti B. (2011) "L'italiano in Svizzera" [accesso: 20.01.2016] <http://www.italiasvizzera150.it/img-schede/scheda1.pdf>.
- Pandolfi E. M., Casoni M., "L'italiano svizzero: aspetti del contatto linguistico e della sociolinguistica della traduzione", materiali della conferenza presso la Segreteria per la Svizzera italiana della Cancelleria federale (Bellinzona 31 marzo e Berna 30 aprile 2009) [accesso: 20.01.2016]. http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DCSU/AC/OLSI/documenti/Pubblicazioni_Online/Pandolfi_Casoni_Cancelleria_federale_31-03e30-04-2009.pdf.

Sito con il motore di ricerca delle sentenze emanate in Ticino [accesso: 20.01.2016]. <http://www.sentenze.ti.ch>

Wiesmann E. (2011) “La traduzione giuridica tra teoria e pratica”. in *TRAlinea Special Issue: Specialised Translation II* [accesso: 20.01.2016]. <http://www.intralinea.org/print/article/1798>

Leggi, stato all'anno 2016:

Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) del 5 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2016), RU 2010 1881.

Codice di procedura penale (c.p.p.) - Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447, GU n.250 del 24-10-1988 - Supplemento Ordinario n. 92, con succ. mod.

Codice penale (c.p.) - Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, GU del 26 ottobre 1930, Supplemento Ordinario n. 251, con succ. mod.

Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 1937 (Stato 1° gennaio 2016), RU 54 799.

Kodeks karny (k.k.) z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553, z późn. zm.

Kodeks postępowania karnego (k.p.k.) z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555, z późn. zm.

Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r., Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114.

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007, RU 2009 6605.

Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, Senato della Repubblica, Roma 2001.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. 2002, nr 100, poz. 998.

RIASSUNTO

Lo scopo del presente articolo consiste nel porre attenzione all'esistenza delle differenze rilevanti tra il sottocodice giuridico italiano in Italia e quello in Ticino. Nell'articolo vengono citati alcuni termini del diritto penale polacco con la proposta dei loro equivalenti sia in italiano standard sia in quello ticinese. L'analisi è basata sulle fonti più autorevoli, ossia sui testi paralleli, quali codici penali e codici di procedura penale. All'interno dell'articolo vengono menzionate l'eterogeneità e la libertà nell'uso della terminologia giuridica in Ticino. È stata pure sottolineata la necessità dell'uso delle forme femminili dei nomi di professione nella variante diatopica ticinese dell'italiano, insolite e talvolta inammissibili in italiano standard. Inoltre, nell'articolo è stata riportata una tabella con i termini analizzati contenente pure i loro equivalenti in entrambe le varianti dell'italiano.

STRESZCZENIE

Kilka różnic terminologicznych pomiędzy subjęzykiem prawnym we Włoszech i w Szwajcarii

Słowa kluczowe: tłumaczenia prawnicze, subjęzyk prawniczy, terminologia prawnicza, prawo karne, przestępstwa i kary, szwajcarski wariant języka włoskiego, ekwiwalencja funkcjonalna

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na występowanie istotnych różnic między terminologią subjęzyka prawniczego we Włoszech oraz w szwajcarskim Kantonie Ticino. W artykule przedstawiono kilka polskich terminów z zakresu prawa karnego oraz podano propozycje ich tłumaczenia zarówno na język włoski standardowy, jak i na język włoski Kantonu Ticino. Analizę oparto na najbardziej miarodajnych źródłach, to jest na tekstach paralelnych, takich jak kodeksy karne i kodeksy postępowania karnego. W artykule zasygnalizowano niejednorodność i niekonsekwencję terminologii prawniczej języka Kantonu Ticino. Podkreślono również konieczność stosowania w szwajcarskim wariacie języka włoskiego form żeńskich dla nazw zawodów, niespotykanych lub czasem wręcz niedopuszczalnych w standardowym języku włoskim. W artykule zamieszczono również tabelę zbiorczą analizowanych terminów wraz z ich odpowiednikami w obu wariantach języka włoskiego.

SUMMARY

Legal Wording. Differences Between the Italian and Swiss Legal Sublanguages

Keywords: legal translation, legal sublanguage, legal terminology, criminal law, offences and penalties, a Swiss variant of the Italian language, functional equivalence

The purpose of this paper is to draw attention to the significant differences that exist between the wording of the Italian and Ticino legal sublanguages. The article provides several Polish terms from the domain of criminal law, which are accompanied by their Italian and Ticino equivalents. The analysis is based on the most authoritative sources, namely on parallel texts such as criminal codes and codes of criminal procedure. The article indicates terminological inhomogeneity and inconsistencies in the Ticino legal language. Moreover, it highlights the necessity of using female forms for the names of occupations in the diatopic variant of the Italian language of Ticino. These forms do not occur in the standard Italian language; if they do, however, they are often viewed as unacceptable. The article also provides a cumulative table of terms and their counterparts in both variants of the Italian language.